



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1703B

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 7.60.100, 4/2026A

Spett. Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion)
Via Falicetto, 24 Manta di Saluzzo (CN)
fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it
Alla c.a. dott. Luca Nari e p.a. Roberto Giordano

E p.c. alle Organizzazioni professionali agricole
ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)
all'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)
alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO
al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella
al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta
al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali
al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica
al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese
al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
al Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

Oggetto: deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata (D.P.I.) 2026 della Regione Piemonte (di prossima approvazione) per l'impiego della sostanza attiva (s.a.) dimpropyridaz per il contenimento degli afidi su melone e cocomero in pieno campo e zucchino in serra, l'afide grigio del melo, l'efide verde del pesco e la psilla del pero.

Il 4 marzo 2026, prot. n. 453/2026, è pervenuta al Settore scrivente dalla Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion) la richiesta di deroga indicata in oggetto.

Considerato che:

- il Ministero della Salute in data 20 febbraio 2026 ha autorizzato con Decreto dirigenziale l'impiego per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 del Reg. 1107/2009), con validità dal 1 marzo 2026 al 28 giugno 2026 il prodotto fitosanitario EFFICON 26 a base di dimpropyridaz per il controllo tra le altre avversità anche degli afidi di cocomero e melone in pieno campo e zucchino in serra (*Myzus persicae* e *Aphis gossypii*), l'afide grigio del melo (*Dysaphis plantaginea*), l'afide verde del pesco (*Myzus persicae*) e della psilla del pero (*Cacopsilla* spp.);
- il problema delle infestazioni di afidi sulle colture indicate e della psilla del pero in Piemonte rivestono una crescente importanza fitosanitaria, per la carenza di s.a. a differente meccanismo d'azione e la riduzione di efficacia di numerosi formulati autorizzati;
- la disponibilità della nuova s.a. dimpropyridaz, con diverso meccanismo d'azione rispetto alle ss.aa. presenti nei D.P.I. consente una migliore protezione dagli afidi delle colture indicate e dalla psilla del pero;
- la richiesta di Agrion riguarda anche le cocciniglie della vite. E' stato tuttavia deciso di non concedere la deroga contro questa avversità poichè, ad oggi, in Piemonte le cocciniglie sulla vite non possono essere considerate un'emergenza fitosanitaria;

tutto ciò premesso,

si concede, nelle more della prossima approvazione con Determinazione dirigenziale dei Disciplinari di Produzione Integrata (D.P.I.) 2026 della Regione Piemonte, la possibilità di impiego della s.a. dimpropyridaz contro gli afidi di melone e cocomero in pieno campo e zucchino in serra, l'afide grigio del melo, l'afide verde del pesco e la psilla del pero.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

9. "Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi."

9 bis. "Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi".

9 ter. "Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi."

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore
- Dott.ssa Luisa RICCI -

Il presente documento è
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del dlgs.
82/2005.

Referente:

Sergio Cravero

Tel. 011.4323702

Cell. 335.6079229

E-mail: sergio.cravero@regione.piemonte.it

Via Livorno, 60 - 10144 Torino. Tel. 011.4321473